

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 87

37° anno

31 marzo 1994

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CE) n. 719/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante prolungamento della campagna di commercializzazione 1993/1994 nel settore delle carni bovine 1
- * Regolamento (CE) n. 720/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante proroga della campagna lattiera 1993/1994 2
- * Regolamento (CE) n. 721/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di isobutanolo originario della Federazione russa 3
- Regolamento (CE) n. 722/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 5
- Regolamento (CE) n. 723/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate 8
- Regolamento (CE) n. 724/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate 13
- Regolamento (CE) n. 725/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 17
- Regolamento (CE) n. 726/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati 22
- Regolamento (CE) n. 727/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 25
- Regolamento (CE) n. 728/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali 27
- Regolamento (CE) n. 729/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 30

Prezzo : 23 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 730/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi	32
Regolamento (CE) n. 731/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	33
Regolamento (CE) n. 732/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	35
Regolamento (CE) n. 733/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	36
Regolamento (CE) n. 734/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	38
Regolamento (CE) n. 735/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero	40
* Regolamento (CE) n. 736/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2848/89	42
* Regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, relativo alla vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento delle isole Canarie e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 384/94	43
* Regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che stabilisce talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi	47
* Regolamento (CE) n. 739/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, recante una misura derogatoria per la campagna 1993/1994, per quanto riguarda la comunicazione, da parte dei produttori, dei quantitativi di vini da tavola che devono consegnare alla distillazione obbligatoria	63
* Regolamento (CE) n. 740/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità	65
Regolamento (CE) n. 741/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare	66
Regolamento (CE) n. 742/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare	70
Regolamento (CE) n. 743/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 646/94 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di grano duro detenuto dall'organismo d'intervento greco	76
Regolamento (CE) n. 744/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2147/93 relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna	78
Regolamento (CE) n. 745/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	79
Regolamento (CE) n. 746/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	81
* Regolamento (CE) n. 747/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese	83
* Regolamento (CE) n. 748/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, recante modifica della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 607/94	89

Sommario (segue)

Regolamento (CE) n. 749/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	90
Regolamento (CE) n. 750/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	92
Regolamento (CE) n. 751/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	94

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

94/185/CE :

Decisione della Commissione, del 18 marzo 1994, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia	96
--	----

94/186/CE :

* Decisione della Commissione, del 30 marzo 1994, che modifica per la terza volta la decisione 92/571/CEE recante nuove misure transitorie per agevolare il passaggio al regime di controllo veterinario previsto dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio	98
---	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 719/94 DEL CONSIGLIO
del 29 marzo 1994
recante prolungamento della campagna di commercializzazione 1993/1994 nel
settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i prezzi di intervento fissati nel quadro della riforma della politica agricola comune nel settore delle carni bovine dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2068/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996, i prezzi di intervento dei bovini adulti⁽²⁾ si applicano, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, soltanto a decorrere dal 1° luglio 1994; che è pertanto opportuno prolungare fino al 30 giugno 1994 l'attuale campagna di commercializzazione nel settore delle carni bovine per

mantenere invariati al loro livello attuale i prezzi di orientamento e di intervento fino alla data di transizione al nuovo regime dei prezzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, la campagna di commercializzazione 1993/1994 nel settore delle carni bovine termina il 30 giugno 1994 e la campagna di commercializzazione 1994/1995 inizia il 1° luglio 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93 (GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7).

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 58.

REGOLAMENTO (CE) N. 720/94 DEL CONSIGLIO
del 29 marzo 1994
recante proroga della campagna lattiera 1993/1994

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano sono stati fissati nel quadro della riforma della politica agricola comune dal regolamento (CEE) n. 2072/92⁽²⁾ per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1995; che è

pertanto opportuno prorogare fino il 30 giugno 1994 la campagna lattiera 1993/1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La campagna lattiera 1993/1994 termina il 30 giugno 1994 e la campagna lattiera 1994/1995 inizia il 1° luglio 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94 (GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1).

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 65. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1561/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 33).

REGOLAMENTO (CE) N. 721/94 DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1994

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di isobutanolo originario della Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾ (in appresso denominato « il regolamento di base »), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento di base,

considerando quanto segue :

A. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2720/93, del 28 settembre 1993⁽²⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di isobutanolo originario della Federazione russa.

B. Procedura successiva

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, una grande azienda di trasformazione dell'isobutanolo della Comunità ha presentato per iscritto il proprio parere sulle risultanze. Le argomentazioni sono state esaminate e prese debitamente in considerazione.

C. Dumping

- (3) Dato che la Federazione russa non ha un'economia di mercato, la Commissione ha calcolato il valore normale in base ai prezzi di vendita sul mercato interno di un paese ad economia di mercato, in questo caso gli Stati Uniti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) del regolamento di base.
- (4) L'azienda comunitaria che utilizza il prodotto ha contestato tale determinazione e ha affermato che avrebbero dovuto essere utilizzati i prezzi all'esportazione degli Stati Uniti.

- (5) Nel caso in esame è stato rilevato che il mercato interno degli Stati Uniti era aperto e concorrenziale, i prezzi di vendita venivano determinati nel corso di normali operazioni commerciali e i quantitativi potevano essere considerati rappresentativi. Pertanto, dato che il regolamento di base privilegia l'uso dei prezzi sul mercato interno, in questo caso non vi è motivo di utilizzare i prezzi all'esportazione.

D. Pregiudizio

- (6) Nelle risultanze preliminari la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio sostanziale a causa delle importazioni oggetto di dumping. Tale conclusione era basata essenzialmente sulla convergenza di diversi indicatori economici, quali il forte calo della produzione e del volume delle vendite, la perdita significativa della quota di mercato, la depressione dei prezzi e il peggioramento dei risultati economici. Nello stesso periodo, sono notevolmente aumentati il volume e la quota di mercato delle importazioni originarie della Russia.
- (7) L'azienda di trasformazione di cui al punto 2 ha asserito che il calo della produzione dell'industria comunitaria era dovuto all'introduzione, da parte dell'industria stessa, di una nuova e più efficiente tecnologia di produzione, la quale ha alterato il rapporto tra l'isobutanolo e gli altri prodotti. L'industria comunitaria non sarebbe quindi più in grado di produrre gli stessi quantitativi di isobutanolo ottenuti in precedenza.
- (8) L'industria comunitaria, in effetti, ha deliberatamente ridotto la propria capacità produttiva. Il calo del 20 % della capacità produttiva corrispondeva tuttavia alla riduzione del mercato dell'isobutanolo. La produzione è invece diminuita di una percentuale due volte superiore, pari al 39,8 %. Di conseguenza, il tasso di utilizzazione degli impianti è sceso dal 73,8 % nel 1988 al 57,3 %. Queste cifre indicano chiaramente che l'industria comunitaria ha continuato l'interesse ad avere un notevole potenziale di aumento della produzione, che non ha potuto utilizzare a causa delle importazioni oggetto di dumping.
- (9) Per quanto riguarda la situazione dell'industria comunitaria, non sono state presentate altre argomentazioni dopo l'istituzione del dazio provvisorio. Il Consiglio pertanto conferma le risultanze di cui ai punti 21-35 del regolamento (CEE) n. 2720/93.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

⁽²⁾ GU n. L 246 del 2. 10. 1993, pag. 12.

E. Interesse della Comunità

- (10) La stessa azienda ha affermato che l'isobutanolo rappresentava una proporzione rilevante dei costi di produzione di alcuni dei suoi prodotti intermedi fabbricati soltanto in Italia per il mercato italiano. Per tali prodotti intermedi l'azienda avrebbe dovuto affrontare la concorrenza dei produttori austriaci, polacchi e ungheresi che avrebbero potuto acquistare l'isobutanolo russo senza dazio antidumping.
- (11) Il futuro andamento dei prezzi dell'isobutanolo non può essere quantificato con precisione. Ciononostante, dato l'alto numero di produttori concorrenti che riforniscono il mercato comunitario, è prevedibile che la concorrenza continuerà ad essere basata essenzialmente sui prezzi. Inoltre, gli svantaggi per l'azienda che utilizza il prodotto devono essere valutati rispetto alla minaccia di estromissione dal mercato dei produttori comunitari, se non verranno prese misure contro le importazioni oggetto di dumping.
- (12) L'azienda che utilizza il prodotto ha inoltre asserito che, anche se le perdite sulle vendite di isobutanolo fossero salite al 33,9 %, l'impatto sulla redditività globale dell'impianto di produzione sarebbe stato limitato a una perdita del 2 %, poiché l'isobutanolo rappresentava soltanto il 6 % del giro d'affari totale. Pertanto la redditività dell'isobutanolo non avrebbe potuto avere alcuna influenza sulla decisione di chiudere un impianto di produzione.
- (13) Anche nell'ipotesi che una perdita del 2 % sulle vendite complessive della produzione dell'impianto sia realistica, non si può concludere che tale perdita è trascurabile. In proposito, è opportuno tener conto del fatto che anche la produzione degli altri sottoprodotti è in perdita. I risultati negativi della produzione di isobutanolo pertanto accrescono i problemi di un settore che deve già affrontare gravi difficoltà economiche.
- (14) Per quanto riguarda l'interesse della Comunità non sono state presentate altre argomentazioni. Sono pertanto confermate le considerazioni generali esposte nei punti 42-48 del regolamento (CEE) n. 2720/93.
- (15) In tali circostanze, si ritiene che nell'interesse della Comunità sia opportuno istituire misure antidumping definitive per eliminare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1994.

F. Dazio

- (16) Le misure provvisorie sono state applicate sotto forma di dazio antidumping, espresso come importo fisso in ecu per tonnellata corrispondente al margine di dumping. Riguardo al metodo di calcolo del dazio non sono state presentate argomentazioni. Le risultanze pertinenti, esposte nei punti 20 e 51 del regolamento (CEE) n. 2720/93, sono pertanto confermate. Di conseguenza, l'importo del dazio antidumping definitivo deve essere uguale all'importo del dazio provvisorio.

G. Riscossione del dazio provvisorio

- (17) In considerazione del livello del margine di dumping riscontrato e della gravità del pregiudizio subito dai produttori comunitari, si ritiene necessario che gli importi garantiti a titolo di dazio antidumping provvisorio siano riscossi interamente per quanto riguarda tutte le importazioni di isobutanolo originarie della Federazione russa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

- È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di isobutanolo di cui al codice NC ex 2905 14 90 (codice Taric 2905 14 90 * 10) originario della Federazione russa.
- Il dazio applicabile è un importo fisso di 102 ECU/t.

Articolo 2

Gli importi garantiti a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2720/93 sono definitivamente riscossi per intero per le importazioni di isobutanolo originarie della Federazione russa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

REGOLAMENTO (CE) N. 722/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁴⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 28 e 29 marzo 1994 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.⁽¹⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva (*)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	79,00 (*)
1509 10 90	79,00 (*)
1509 90 00	92,00 (*)
1510 00 10	77,00 (*)
1510 00 90	122,00 (*)

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(²) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(³) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(⁴) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva (*)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	17,38
0711 20 90	17,38
1522 00 31	39,50
1522 00 39	63,20
2306 90 19	6,16

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 723/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), codici NC 0201 10 00, 0201 10 90, 0201 20 20 a 0201 20 50 dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o infe-

riore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92⁽⁴⁾;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1993/1994 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1563/93 del Consiglio⁽⁵⁾; che il regolamento (CE) n. 719/94 del Consiglio⁽⁶⁾ ha prorogato per la campagna di commercializzazione 1993/1994 fino al 30 giugno 1994;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1753/93 della Commissione⁽⁷⁾ ha stabilito taluni prezzi fissati in ecu nel settore delle carni bovine a seguito dei riallineamenti monetari della campagna 1992/1993;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 35.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 44.

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1049/92⁽²⁾, ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tali paesi terzi; che i coefficienti di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77;

considerando che con la decisione 92/232/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo all'adeguamento del regime all'importazione nella Comunità applicabile a taluni prodotti del settore delle carni bovine originari dell'Austria⁽³⁾ sono state adottate nuove disposizioni per le importazioni a regime preferenziale nell'ambito di un contingente tariffario distinto; che occorre tenerne conto all'atto della fissazione dei prelievi;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ECU per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario,

misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1460/93⁽⁵⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 111 del 29. 4. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 111 del 29. 4. 1992, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 15. 6. 1993, pag. 5.

non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi connessi con gli accordi interinali conclusi dalla Comunità; che inoltre si deve tener conto del regolamento (CE) n. 3698/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Slovenia e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia⁽¹⁾, che prevede una riduzione del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti del settore delle carni bovine; che il regolamento (CE) n. 250/84 della Commissione⁽²⁾ ha fissato le modalità d'applicazione per l'importazione di detti prodotti;

considerando che è inoltre opportuno tener conto della decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione⁽³⁾ relativa alla conclusione degli accordi sulla Spazio economico europeo, tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e il Liechtenstein, dall'altro, di seguito denominato «accordo SEE»; che gli accordi bilaterali concernenti l'agricoltura tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia, dall'altro, entrano in vigore contemporaneamente all'accordo SEE; che il regolamento (CE) n. 266/94 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 394/94⁽⁵⁾, ha stabilito, per il 1994, le modalità di applicazione del regime d'importazione di tali prodotti originari della Svezia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94⁽⁷⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93⁽⁸⁾ e (CE) n. 3492/93 del Consiglio⁽⁹⁾ relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93⁽¹¹⁾, in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 2697/93 della Commissione⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3558/93⁽¹³⁾, reca le modalità di applicazione del regime d'importazione nel settore delle carni bovine;

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93⁽¹⁴⁾ e (CE) n. 3642/93⁽¹⁵⁾ del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il regolamento (CE) n. 346/94 della Commissione⁽¹⁶⁾ reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni bovine;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁷⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

⁽¹⁾ GU n. L 344 del 31. 12. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 31 del 4. 2. 1994, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 32 del 5. 2. 1994, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 53 del 24. 2. 1994, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁷⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽¹¹⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

⁽¹²⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 75.

⁽¹³⁾ GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 38.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 15.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽²⁾ sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 ⁽⁴⁾;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Croazia / Slovenia / Bosnia-Erzegovina / ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (*)	Austria (*)	Svezia/Svizzera	Altri paesi terzi (*)
— Peso vivo —				
0102 90 05	—	17,086	0,000	131,433 (1)
0102 90 21	—	17,086	0,000	131,433 (1)
0102 90 29	—	17,086	0,000	131,433 (1)
0102 90 41	—	17,086	0,000	131,433 (1) (6)
0102 90 49	—	17,086	0,000	131,433 (1) (6)
0102 90 51	23,058	17,086	0,000	131,433 (1)
0102 90 59	23,058	17,086	0,000	131,433 (1)
0102 90 61	—	17,086	0,000	131,433 (1)
0102 90 69	—	17,086	0,000	131,433 (1)
0102 90 71	23,058	17,086	0,000	131,433 (1)
0102 90 79	23,058	17,086	0,000	131,433 (1)
— Peso netto —				
0201 10 00	43,811	32,464	0,000 (7)	249,723 (1) (8)
0201 20 20	43,811	32,464	0,000 (7)	249,723 (1) (8)
0201 20 30	35,049	25,971	0,000 (7)	199,778 (1) (8)
0201 20 50	52,573	38,957	0,000 (7)	299,667 (1) (8)
0201 20 90	—	48,696	0,000 (7)	374,583 (1) (8)
0201 30 00	—	55,701	0,000 (7)	428,471 (1) (8)
0206 10 95	—	55,701	0,000	428,471 (1)
0210 20 10	—	48,696	0,000	374,583
0210 20 90	—	55,701	0,000	428,471
0210 90 41	—	55,701	0,000	428,471
0210 90 90	—	55,701	0,000	428,471
1602 50 10	—	55,701	0,000	428,471
1602 90 61	—	55,701	0,000	428,471

(1) In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(2) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

(3) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 250/94 della Commissione.

(4) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni dell'accordo tra la CEE e l'Austria (GU n. L 111 del 29. 4. 1992, pag. 21).

(5) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria e la Comunità, e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca e slovacca, la Bulgaria e la Romania e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 2697/93, modificato, o (CE) n. 346/94 della Commissione sono soggetti ai prelievi previsti nei suddetti regolamenti.

(6) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria e la Comunità, e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca e slovacca e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 358/94 della Commissione (GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 34), sono soggetti ai prelievi previsti nei suddetti regolamenti.

(7) Il prelievo può essere ridotto conformemente alle disposizioni risultanti dall'accordo tra la Comunità e la Svezia (GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 36) e dal regolamento (CE) n. 266/94.

REGOLAMENTO (CE) N. 724/94 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 1994
che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10 dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

- da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e
- dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65 ECU con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92⁽⁴⁾;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;

c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;

d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1993/1994 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1563/93 del Consiglio⁽⁵⁾; che il regolamento (CE) n. 719/94 del Consiglio⁽⁶⁾ ha prorogato fino al 30 giugno 1994 la campagna di commercializzazione 1993/1994 nel settore delle carni bovine;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1753/93 della Commissione⁽⁷⁾ ha stabilito taluni prezzi fissati in ecu nel settore delle carni bovine a seguito dei riallineamenti monetari della campagna 1992-93;

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

- dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,
- dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e
- dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50 e 0202 30 90 del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto dei codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 35.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 44.

moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 ECU per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1460/93⁽²⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 15. 6. 1993, pag. 5.

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94⁽⁴⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93⁽⁵⁾ e (CE) n. 3492/93 del Consiglio⁽⁶⁾ relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 2697/93 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3558/93⁽¹⁰⁾, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni bovine;

⁽³⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 75.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 38.

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93 ⁽¹⁾ e (CE) n. 3642/93 ⁽²⁾ del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il regolamento (CE) n. 346/94 della Commissione ⁽³⁾ reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni bovine;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽⁴⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che le diverse presentazioni di carni congelate sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o in funzione della varia-

zione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 ⁽⁸⁾;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Codice NC	(ECU/100 kg)	
	Importo	
	— Peso netto —	
0202 10 00	164,833 ⁽³⁾	
0202 20 10	164,833 ⁽³⁾	
0202 20 30	131,866 ⁽³⁾	
0202 20 50	206,041 ⁽³⁾	
0202 20 90	247,249 ⁽³⁾	
0202 30 10	206,041 ⁽³⁾	
0202 30 50	206,041 ⁽³⁾	
0202 30 90	283,512 ⁽³⁾	
0206 29 91	283,512	

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90, modificato, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

⁽³⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca et slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 2697/93 modificato o (CE) n. 346/94 della Commissione, sono soggetti ai prelievi di cui ai suddetti regolamenti.

REGOLAMENTO (CE) N. 725/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3423/93⁽⁴⁾;

considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera; che tali prezzi d'entrata per la campagna 1993/1994 sono fissati dal regolamento (CEE) n. 1562/93 del Consiglio⁽⁵⁾, che il regolamento (CE) n. 720/94 del Consiglio⁽⁶⁾ ha prorogato fino al 30 giugno 1994 per la campagna di commercializzazione 1993/1994 nel settore del latte;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1723/93 della Commissione⁽⁷⁾ ha stabilito i prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito ai riallineamenti monetari del settembre e del novembre 1992 nonché del gennaio e del maggio 1993;

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 2915/79 sono state previste disposizioni speciali per il

calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimilati; che la designazione di tali prodotti e il metodo di calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 12 dello stesso regolamento;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2915/79, l'elemento del prelievo, stabilito avvalendosi di un coefficiente che esprime il rapporto di peso esistente tra i componenti lattieri contenuti nel prodotto, da un lato, e il prodotto stesso, dall'altro, si calcola, per i prodotti contenenti zucchero o altri dolcificanti, moltiplicando l'importo di base per il quantitativo di componenti lattieri contenuti nel prodotto;

considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2915/79, ad alcuni prodotti originari di alcuni paesi terzi e in provenienza da essi si applica un prelievo specifico; che il prelievo applicabile a tali prodotti è stabilito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 659/94⁽⁹⁾;

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi:

— un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 2915/79 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa;

— un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo risultante dal consolidamento;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 312 del 15. 12. 1993, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 34.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 123.

⁽⁸⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 23.

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, per ciascuno dei prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 dev'essere determinato un prezzo franco frontiera; che detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità;

considerando che i prezzi franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, ad esclusione dei prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota; che in sede di constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni relative ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 788/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/90 ⁽⁴⁾, ha fissato i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dalla Svizzera;

considerando tuttavia che non si può tener conto delle informazioni riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato;

considerando che occorre adeguare i prezzi presi in considerazione quando non si applicano franco frontiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona qualità; che, per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento prendendo in considerazione in particolare le differenze di composizione, di stagionatura, di qualità e di presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in causa e il rispettivo prodotto pilota; che gli adeguamenti concernenti la composizione devono essere calcolati moltiplicando la differenza tra il tenore dei componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato; che gli altri adeguamenti devono essere calcolati tenendo conto della differenza tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro;

considerando che, in mancanza di informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito eccezionalmente sulla base del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi, calcolate in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono

disponibili prezzi, nonché di costi medi di trasformazione e di rese medie;

considerando che un prezzo franco frontiera può essere mantenuto in via eccezionale ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo, per una data qualità o per una determinata origine, che ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera successivo e quando i prezzi disponibili, che la Commissione stima non essere sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, provocherebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera;

considerando che, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1073/68, i prelievi sono fissati ogni quindici giorni; che, se necessario, possono nel frattempo essere modificati; che tale prelievo resta applicabile fino a che un successivo non se ne renda applicabile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 804/68 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al lattosio e allo sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 90 è esteso al lattosio e sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 10; che, di conseguenza, il prelievo fissato per i prodotti del codice NC 1702 10 90 è anche di applicazione per i prodotti del codice NC 1702 10 10; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93 ⁽⁶⁾ e (CE) n. 3492/93 del Consiglio ⁽⁷⁾ relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra ⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 ⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3550/93 ⁽¹¹⁾, reca le modalità di applicazione del regime istituito, da detti accordi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

⁽¹⁾ GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 74 del 19. 3. 1986, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 7. 6. 1990, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

⁽¹¹⁾ GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 15.

considerando che è inoltre opportuno tener conto della decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾ relativa alla conclusione degli accordi sulla Spazio economico europeo, tra la Comunità europea la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e il Liechtenstein, dall'altro, di seguito denominato « accordo SEE »; che gli accordi bilaterali concernenti l'agricoltura tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia, dall'altro, entrano in vigore contemporaneamente all'accordo SEE; che il regolamento (CEE) n. 1316/93 ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2762/93 ⁽³⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regime d'importazione di tali prodotti originari della Svezia;

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 3642/93 ⁽⁵⁾ del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il regolamento (CE) n. 385/94 della Commissione ⁽⁶⁾ reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94 ⁽⁸⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio

1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽⁹⁾, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽¹¹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 ⁽¹³⁾;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i prodotti lattiero-caseari devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 73.

⁽³⁾ GU n. L 251 dell'8. 10. 1993, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 22. 2. 1994, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁸⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.

⁽⁹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽¹²⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹³⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (°)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (°)	Importo del prelievo
0401 10 10		16,86	0403 10 16	(°)	2,0700/kg + 26,47
0401 10 90		15,65	0403 10 22		25,42
0401 20 11		23,01	0403 10 24		30,29
0401 20 19		21,80	0403 10 26		73,05
0401 20 91		27,88	0403 10 32	(°)	0,1938/kg + 25,26
0401 20 99		26,67	0403 10 34	(°)	0,2425/kg + 25,26
0401 30 11		70,64	0403 10 36	(°)	0,6701/kg + 25,26
0401 30 19		69,43	0403 90 11		118,79
0401 30 31		135,18	0403 90 13		175,14
0401 30 39		133,97	0403 90 19		214,25
0401 30 91		226,14	0403 90 31	(°)	1,1154/kg + 26,47
0401 30 99		224,93	0403 90 33	(°)	1,6789/kg + 26,47
0402 10 11	(°)	118,79	0403 90 39	(°)	2,0700/kg + 26,47
0402 10 19	(°)(°)	111,54	0403 90 51		25,42
0402 10 91	(°)(°)	1,1154/kg + 26,47	0403 90 53		30,29
0402 10 99	(°)(°)	1,1154/kg + 19,22	0403 90 59		73,05
0402 21 11	(°)	175,14	0403 90 61	(°)	0,1938/kg + 25,26
0402 21 17	(°)	167,89	0403 90 63	(°)	0,2425/kg + 25,26
0402 21 19	(°)(°)	167,89	0403 90 69	(°)	0,6701/kg + 25,26
0402 21 91	(°)(°)	214,25	0404 10 02		24,88
0402 21 99	(°)(°)	207,00	0404 10 04		175,14
0402 29 11	(°)(°)(°)	1,6789/kg + 26,47	0404 10 06		214,25
0402 29 15	(°)(°)	1,6789/kg + 26,47	0404 10 12		118,79
0402 29 19	(°)(°)	1,6789/kg + 19,22	0404 10 14		175,14
0402 29 91	(°)(°)	2,0700/kg + 26,47	0404 10 16		214,25
0402 29 99	(°)(°)	2,0700/kg + 19,22	0404 10 26	(°)	0,2488/kg + 19,22
0402 91 11	(°)	36,64	0404 10 28	(°)	1,6789/kg + 26,47
0402 91 19	(°)	36,64	0404 10 32	(°)	2,0700/kg + 26,47
0402 91 31	(°)	45,80	0404 10 34	(°)	1,1154/kg + 26,47
0402 91 39	(°)	45,80	0404 10 36	(°)	1,6789/kg + 26,47
0402 91 51	(°)	135,18	0404 10 38	(°)	2,0700/kg + 26,47
0402 91 59	(°)	133,97	0404 10 48	(°)	0,2488/kg
0402 91 91	(°)	226,14	0404 10 52	(°)	1,6789/kg + 6,04
0402 91 99	(°)	224,93	0404 10 54	(°)	2,0700/kg + 6,04
0402 99 11	(°)	50,10	0404 10 56	(°)	1,1154/kg + 6,04
0402 99 19	(°)	50,10	0404 10 58	(°)	1,6789/kg + 6,04
0402 99 31	(°)(°)	1,3155/kg + 22,85	0404 10 62	(°)	2,0700/kg + 6,04
0402 99 39	(°)(°)	1,3155/kg + 21,64	0404 10 72	(°)	0,2488/kg + 19,22
0402 99 91	(°)(°)	2,2251/kg + 22,85	0404 10 74	(°)	1,6789/kg + 25,26
0402 99 99	(°)(°)	2,2251/kg + 21,64	0404 10 76	(°)	2,0700/kg + 25,26
0403 10 02		118,79	0404 10 78	(°)	1,1154/kg + 25,26
0403 10 04		175,14	0404 10 82	(°)	1,6789/kg + 25,26
0403 10 06		214,25	0404 10 84	(°)	2,0700/kg + 25,26
0403 10 12	(°)	1,1154/kg + 26,47	0404 90 11		118,79
0403 10 14	(°)	1,6789/kg + 26,47	0404 90 13		175,14

Codice NC	Note (°)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (°)	Importo del prelievo
0404 90 19		214,25	0406 90 31	(°) (*)	162,39
0404 90 31		118,79	0406 90 33	(°) (*)	162,39
0404 90 33		175,14	0406 90 35	(°) (*)	162,39
0404 90 39		214,25	0406 90 37	(°) (*)	162,39
0404 90 51	(1)	1,1154/kg + 26,47	0406 90 39	(°) (*)	162,39
0404 90 53	(1) (2)	1,6789/kg + 26,47	0406 90 50	(°) (*)	162,39
0404 90 59	(1)	2,0700/kg + 26,47	0406 90 61	(°) (*)	361,75
0404 90 91	(1)	1,1154/kg + 26,47	0406 90 63	(°) (*)	361,75
0404 90 93	(1) (2)	1,6789/kg + 26,47	0406 90 69	(°) (*)	361,75
0404 90 99	(1)	2,0700/kg + 26,47	0406 90 73	(°) (*)	162,39
0405 00 11	(3)	232,90	0406 90 75	(°) (*)	162,39
0405 00 19	(3)	232,90	0406 90 76	(°) (*)	162,39
0405 00 90		284,14	0406 90 78	(°) (*)	162,39
0406 10 20	(3) (*)	204,31	0406 90 79	(°) (*)	162,39
0406 10 80	(3) (*)	259,11	0406 90 81	(°) (*)	162,39
0406 20 10	(3) (*)	361,75	0406 90 82	(°) (*)	162,39
0406 20 90	(3) (*)	361,75	0406 90 84	(°) (*)	162,39
0406 30 10	(3) (*)	165,42	0406 90 85	(°) (*)	162,39
0406 30 31	(3) (*)	153,65	0406 90 86	(°) (*)	162,39
0406 30 39	(3) (*)	165,42	0406 90 87	(°) (*)	162,39
0406 30 90	(3) (*)	262,14	0406 90 88	(°) (*)	162,39
0406 40 10	(3) (*)	137,57	0406 90 93	(°) (*)	204,31
0406 40 50	(3) (*)	137,57	0406 90 99	(°) (*)	259,11
0406 40 90	(3) (*)	137,57	1702 10 10		66,31
0406 90 11	(3) (*)	212,13	1702 10 90		66,31
0406 90 13	(3) (*)	145,97	2106 90 51		66,31
0406 90 15	(3) (*)	145,97	2309 10 15		86,08
0406 90 17	(3) (*)	145,97	2309 10 19		111,73
0406 90 19	(3) (*)	361,75	2309 10 39		104,28
0406 90 21	(3) (*)	212,13	2309 10 59		85,10
0406 90 23	(3) (*)	162,39	2309 10 70		111,73
0406 90 25	(3) (*)	162,39	2309 90 35		86,08
0406 90 27	(3) (*)	162,39	2309 90 39		111,73
0406 90 29	(3) (*)	162,39	2309 90 49		104,28
			2309 90 59		85,10
			2309 90 70		111,73

(1) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e
b) dell'altro importo indicato.

(2) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
b) dell'altro importo indicato.

(3) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo

— per i quali è presentato un certificato IMA 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1767/92,

— per i quali è presentato un certificato EUR 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1316/93 modificato, per la Svezia, al regolamento (CEE) n. 584/92 modificato, per la Polonia, l'Ungheria e le Repubbliche ceca e slovacca e al regolamento (CE) n. 385/94 della Commissione (GU n. L 50 del 22. 2. 1994, pag. 7) per la Bulgaria e la Romania,

sono soggetti ai prelievi definiti rispettivamente nei regolamenti suddetti.

(*) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.

(°) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 726/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3496/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto tiene conto di una percentuale tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1288/93 del Consiglio⁽³⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93⁽⁵⁾, ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi fissati in ecu, che occorre modificare a seguito dei riallineamenti monetari, ai quali si applica il coefficiente fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93⁽⁷⁾, a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che occorre tener conto di tale coefficiente nel calcolo dell'aiuto a partire dalla citata campagna di commercializzazione;considerando che il regolamento (CEE) n. 2065/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1288/93, ha fissato al 70 % la percentuale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 per la campagna di commercializzazione 1993/94;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati⁽⁹⁾, modificato daultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/89⁽¹⁰⁾, il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezione fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto applicabile nel mese successivo;considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/93⁽¹²⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.⁽⁶⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.⁽⁷⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.⁽⁸⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 48.⁽⁹⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.⁽¹²⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 114.

del regolamento (CEE) n. 1117/78 ; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto risulti pari a zero ;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽²⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri ; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁴⁾ ;

considerando che l'aiuto deve essere fissato una volta al mese in modo da assicurare l'applicazione dell'aiuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della fissazione ;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto ai foraggi essiccati dev'essere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

Importi dell'aiuto applicabili a partire dal 1° aprile 1994 per i foraggi essiccati:

	Foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e al calore Concentrati di proteine	Foraggi altrimenti essiccati:
aprile 1994	61,882	37,192

(ECU/t)

Importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata, per il mese di:

maggio 1994	63,358	38,678
giugno 1994	63,358	38,678
luglio 1994 (1)	00,000	00,000
agosto 1994 (1)	00,000	00,000
settembre 1994 (1)	00,000	00,000
ottobre 1994 (1)	00,000	00,000

(ECU/t)

(1) In virtù dell'articolo 6 punto b) del regolamento (CEE) n. 1528/78, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 727/94 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 1994****che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 409/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 448/94⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzio-

zione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 25. 2. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1994, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1994, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Codice prodotto	Destinazione (1)	(ECU/t)							
		Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8	5° term. 9	6° term. 10	
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	03	0	- 1,425	- 2,85	- 4,275	—	—	—	—
	02	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	—	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	—	—	—
1003 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	—	—	—
1004 00 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	—	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	—	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	—	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	—	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	—	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	—	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 400	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 900	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Algeria.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 728/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1684/92⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno

1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁷⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽²⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁴⁾;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, preci-

sati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 100	33,00 ⁽²⁾ ⁽²⁾
1702 60 10 000	33,00 ⁽²⁾ ⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 90 000	0,3300 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 000	33,00 ⁽²⁾ ⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 000	0,3300 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1702 90 71 000	0,3300 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1702 90 90 900	0,3300 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽⁴⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 000	33,00 ⁽²⁾ ⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 000	0,3300 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

⁽⁴⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3567/93 (GU n. L 327 del 28. 12. 1993, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 729/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 645/94 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 645/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nellemonete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 645/94 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1994, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁷⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	30,36 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	29,18 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	30,36 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	29,18 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3300
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	33,00
1701 99 10 910	33,00
1701 99 10 950	33,00
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3300

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 modificato.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 730/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede l'applicazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1993, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di determinati quantitativi di zucchero greggio originario di taluni paesi terzi, destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prelievo ridotto è pari:

— al prezzo d'intervento dello zucchero greggio di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore al momento dell'importazione

diminuito

— di un importo pari alla media dei prezzi « spot » dello zucchero greggio quotati alla borsa di Londra, se del caso resi allo stadio cif, durante i primi venti giorni del mese immediatamente precedente a quello per il quale è fissato il prelievo ridotto;

considerando che, a norma del citato articolo 16 bis, paragrafo 5, il prelievo ridotto deve essere fissato ogni mese per il mese successivo;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁶⁾;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione di tutte le disposizioni sopra richiamate, il prelievo ridotto all'importazione dello zucchero greggio in causa deve essere fissato come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo dei quantitativi di zucchero greggio della qualità tipo di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81, destinato alla raffinazione (codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10), è fissato a 22,28 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁶⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 731/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽⁴⁾, ha definito l'ambito per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in questione utilizzati per tale fabbricazione; che gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1010/86 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione, del 24 luglio 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91, ha

precisato tra l'altro le disposizioni per la determinazione della restituzione alla produzione; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1729/78 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata trimestralmente per i periodi che iniziano il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio ed il 1° aprile; che, in conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura;

considerando che, a seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1785/81, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e che pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri» che tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione nella loro veste di prodotti di base; che in conseguenza di ciò si deve prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1010/86 è fissata per 100 kg netti a 30,435 ECU per il trimestre dal 1° aprile al 30 giugno 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 732/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2419/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 664/94 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2419/93 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 49,674 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 dell'1. 9. 1993, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 32.

REGOLAMENTO (CE) N. 733/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 2666/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/94 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (°)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (°)	ACP Bangladesh (°) (°) (°)	Paesi terzi (escluso ACP) (°)
1006 10 21	—	146,77	300,75
1006 10 23	—	132,88	272,96
1006 10 25	—	132,88	272,96
1006 10 27	204,72	132,88	272,96
1006 10 92	—	146,77	300,75
1006 10 94	—	132,88	272,96
1006 10 96	—	132,88	272,96
1006 10 98	204,72	132,88	272,96
1006 20 11	—	184,37	375,94
1006 20 13	—	167,00	341,20
1006 20 15	—	167,00	341,20
1006 20 17	255,90	167,00	341,20
1006 20 92	—	184,37	375,94
1006 20 94	—	167,00	341,20
1006 20 96	—	167,00	341,20
1006 20 98	255,90	167,00	341,20
1006 30 21	—	228,39	480,63
1006 30 23	—	263,61	551,00
1006 30 25	—	263,61	551,00
1006 30 27	413,25	263,61	551,00
1006 30 42	—	228,39	480,63
1006 30 44	—	263,61	551,00
1006 30 46	—	263,61	551,00
1006 30 48	413,25	263,61	551,00
1006 30 61	—	243,59	511,88
1006 30 63	—	282,99	590,68
1006 30 65	—	282,99	590,68
1006 30 67	443,01	282,99	590,68
1006 30 92	—	243,59	511,88
1006 30 94	—	282,99	590,68
1006 30 96	—	282,99	590,68
1006 30 98	443,01	282,99	590,68
1006 40 00	—	51,58	109,17

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 734/94 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 1994
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rottture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rottture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2667/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 661/94 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rottture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 735/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78⁽⁴⁾, l'importo di base del prelievo per 100 kg di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 kg di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero

bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1724/93 della Commissione⁽⁵⁾, ha stabilito i prezzi e gli importi fissati in ecu applicabili nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1993/94 a seguito dei riallineamenti monetari della campagna di commercializzazione 1992/93;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g) del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso: l'elemento fisso è pari, per 100 kg di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, punto B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽⁷⁾, per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50, l'elemento mobile è pari, per 100 kg di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁸⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 127.⁽⁶⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽⁷⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽⁸⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽²⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,3843	—
1702 20 90	0,3843	—
1702 30 10	—	48,10
1702 40 10	—	48,10
1702 60 10	—	48,10
1702 60 90	0,3843	—
1702 90 30	—	48,10
1702 90 60	0,3843	—
1702 90 71	0,3843	—
1702 90 90	0,3843	—
2106 90 30	—	48,10
2106 90 59	0,3843	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 736/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2848/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93 ⁽²⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 2848/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1776/93 ⁽⁴⁾, fissa taluni prezzi di vendita delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 1° maggio 1993; che la situazione di queste scorte è tale che si ravvisa l'opportunità di sostituire questa data con quella del 1° gennaio 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del « 1° maggio 1993 » che figura all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2848/89 è sostituita dalla data del « 1° gennaio 1994 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 162 del 3. 7. 1993, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 737/94 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 1994

relativo alla vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento delle isole Canarie e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 384/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che taluni organismi d'intervento detengono scorte considerevoli di carni bovine acquistate in regime d'intervento; che, a motivo degli elevati costi connessi, è opportuno evitare il prolungamento del periodo di ammasso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1912/92 della Commissione, del 10 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 577/94⁽⁴⁾, stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento relativo alle carni bovine congelate per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994; che, sulla scorta del tradizionale andamento degli scambi, è opportuno svincolare alcuni quantitativi di carni bovine in regime d'intervento, ai fini dell'approvvigionamento delle isole Canarie in tale periodo;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93⁽⁶⁾, prescrive per i prodotti forniti dalla Comunità l'utilizzazione di certificati di aiuti rilasciati dalle competenti autorità spagnole; che è opportuno prevedere l'obbligo, per l'acquirente potenziale, di presentare all'organismo d'intervento un certificato di aiuto contemporaneamente alla domanda di acquisto all'intervento; che per migliorare il funzionamento del regime in esame occorre disporre alcune deroghe al regolamento (CEE) n. 1912/92, in particolare per la concessione dell'aiuto e per la cauzione relativa ai certificati d'aiuto; che è opportuno, in particolare, semplificare il regime di sostegno dell'approvvigionamento delle Canarie in prodotti giacenti all'intervento, previsto dall'articolo 3,

paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione⁽⁸⁾, inglobando l'importo dell'aiuto nei prezzi di vendita stabiliti dal presente regolamento;

considerando che, nell'ambito della procedura di acquisto e di controllo, è opportuno applicare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93⁽¹⁰⁾, nonché del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93⁽¹²⁾;

considerando che è preferibile disporre il deposito di una cauzione, al fine di garantire l'arrivo delle carni alla destinazione prevista;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 384/94 della Commissione⁽¹³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:
- a) — 1 706 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese,
 - 2 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito,
 - 1 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese,
 - 500 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento francese.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 74 del 17. 3. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

⁽⁹⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

⁽¹¹⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽¹²⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

⁽¹³⁾ GU n. L 50 del 22. 2. 1994, pag. 3.

- b) — 500 t di quarti posteriori non disossati detenuti dall'organismo d'intervento francese e acquistati a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68,
- c) — 151 t di quarti posteriori non disossati detenuti dall'organismo d'intervento danese e acquistati a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68.
2. Le carni vendute devono essere consegnate alle isole Canarie.
3. Le qualità e i prezzi di vendita sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita avviene conformemente al regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare agli articoli da 2 a 5, e conformemente al regolamento (CEE) n. 3002/92.
2. Gli organismi d'intervento procedono innanzitutto alla vendita dei prodotti immagazzinati da più tempo.

Gli interessati possono procurarsi le informazioni relative ai quantitativi e all'ubicazione dei prodotti immagazzinati rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 3

1. Una domanda di acquisto è valida soltanto se accompagnata da un certificato di aiuto relativo almeno al quantitativo in causa e rilasciato nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 1695/92 e (CEE) n. 1912/92.
2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1695/92, le carni d'intervento vendute nel quadro del presente regolamento non possono beneficiare dell'aiuto.
3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1695/92, la domanda di certificato di aiuto e il certificato stesso recano, nella casella 24, la dicitura «certificato di aiuto da utilizzare nelle isole Canarie — senza aiuto».
4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1912/92, la cauzione prevista per i certificati di aiuto è di 2 ECU/100 kg.

Articolo 4

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2173/79, le

domande d'acquisto non riportano l'ubicazione del deposito o dei depositi in cui sono immagazzinate le carni oggetto della vendita.

Articolo 5

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 100 ECU/t.
2. Prima di ritirare i prodotti, l'acquirente deposita una cauzione di 2 500 ECU/t per le carni con osso e di 3 000 ECU/t per le carni disossate a garanzia della consegna alle isole Canarie. Tuttavia, per i filetti la cauzione è di 7 000 ECU/t.

La consegna dei prodotti nelle isole Canarie costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1).

Articolo 6

Nell'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92 e nell'esemplare di controllo T 5 è riportata la seguente dicitura:

«Carne de intervención destinada a las islas Canarias — Sin ayuda [Reglamento (CE) n° 737/94]»;

«Interventionskød til De Kanariske Øer — uden støtte (Forordning (EF) nr. 737/94)»;

«Interventionsfleisch für die Kanarischen Inseln — ohne Beihilfe (Verordnung (EG) Nr. 737/94)»;

«Κρέας από την παρέμβαση για τις Καναρίους Νήσους — χωρίς ενισχύσεις [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 737/94]»;

«Intervention meat for the Canary Islands — without the payment of aid [Regulation (EC) No 737/94]»;

«Viandes d'intervention destinées aux îles Canaries — Sans aide [règlement (CE) n° 737/94]»;

«Carni in regime d'intervento destinate alle isole Canarie — senza aiuto [Regolamento (CE) n. 737/94]»;

«Interventievlees voor de Canarische eilanden — zonder steun (Verordening (EG) nr. 737/94)»;

«Carne de intervenção destinada às ilhas Canárias — sem ajuda [Regulamento (CE) n° 737/94]».

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 384/94 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1994.

(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio de venta expresado en ecus por tonelada Salgspriser i ECU/ton Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο Selling prices expressed in ecus per tonne Prix de vente exprimés en écus par tonne Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata Verkoopprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço de venda expresso em ecus por tonelada
---	--	--	--

a) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Αποστεωμένο κρέας — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada

Ireland	— Fillet	6	5 500
	— Striploin	1 000	1 700
	— Inside	200	1 150
	— Outside	200	1 000
	— Knuckle	100	1 100
	— Cube-roll	200	2 000
United Kingdom	— Fillet	700	3 700
	— Striploin	600	1 200
	— Topside	200	850
	— Silverside	200	850
	— Thick flank	200	850
	— Rumps	100	800
Danmark	— Mørbrad	200	3 900
	— Filet	400	1 300
	— Inderlår	200	1 000
	— Yderlår	200	1 000
France	— Filet	250	3 900
	— Faux-filet	250	1 200

b) Cuartos traseros con hueso — Bagfjerdinger, ikke udbenet — Hinterviertel mit Knochen — Οπίσθια τέταρτα με κόκαλα — Bone-in hindquarters — Quartiers arrière avec os — Quarti posteriori non disossati — Achtervoeten met been — Quartos traseiros com osso

France	— Quartiers arrière : catégorie A/C, classes U, R et O	500	650
--------	---	-----	-----

c) Cuartos traseros con hueso — Bagfjerdinger, ikke udbenet — Hinterviertel mit Knochen — Οπίσθια τέταρτα με κόκαλα — Bone-in hindquarters — Quartiers arrière avec os — Quarti posteriori non disossati — Achtervoeten met been — Quartos traseiros com osso

Danmark	— Bagfjerdinger	151	650
---------	-----------------	-----	-----

REGOLAMENTO (CE) N. 738/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

che stabilisce talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (¹), in particolare l'articolo 24,

considerando che occorre prevedere le norme generali per l'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 a tutti i contingenti quantitativi comunitari, esclusi quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

considerando che la gestione dei contingenti quantitativi si basa su un sistema di licenze rilasciate dagli Stati membri e che occorre quindi stabilire le norme comuni applicabili sia per l'espletamento delle formalità relative alla presentazione delle domande di licenza sia per l'uso delle licenze medesime;

considerando che, a tale scopo, si devono stabilire regole uniformi per quanto riguarda le indicazioni figuranti sulle domande di licenza e le condizioni di ricevibilità;

considerando che, per garantire la validità delle licenze d'importazione o d'esportazione in tutta la Comunità, occorre introdurre una licenza comunitaria e un modulo comune per tali licenze sul quale figurino, per motivi di semplificazione, solo gli elementi strettamente necessari alla gestione dei contingenti;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento delle operazioni commerciali oggetto delle licenze, è opportuno fissare talune modalità pratiche, come, ad esempio, quelle relative alla determinazione della data da prendere in considerazione per stabilire il tasso di conversione in ecu delle valute nazionali, ai fini del calcolo del valore delle merci da indicare sulla licenza, nonché le procedure da seguire per ottenere gli estratti o una licenza di sostituzione;

considerando che è opportuno prevedere le condizioni atte a facilitare uno scambio di informazioni rapido tra la Commissione e gli Stati membri;

considerando che è inoltre necessario stabilire le misure destinate a garantire il rispetto del disposto del regolamento (CE) n. 520/94, in particolare in caso di dichiarazione falsa all'atto della domanda di licenza e in caso di violazione dell'obbligo di restituire la licenza;

considerando tuttavia che, per un periodo transitorio che si concluderà non oltre il 31 dicembre 1995, e per evitare insormontabili difficoltà d'ordine amministrativo e tecnico per talune autorità nazionali competenti, gli Stati

membri sono eccezionalmente autorizzati a utilizzare, per l'emissione delle licenze d'importazione, i moduli esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a talune condizioni, e in particolare che colui che richiede la licenza d'importazione abbia indicato, all'atto della presentazione della domanda, che intende utilizzare la licenza nello Stato membro in cui ha presentato la domanda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94, qui di seguito denominato regolamento di base, fatte salve le eventuali modalità particolari che possono essere adottate dalla Commissione conformemente alla procedura prevista dall'articolo 23 del regolamento di base.

Autorità competenti*Articolo 2*

L'elenco delle autorità amministrative competenti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, figura nell'allegato I. Ai fini dell'aggiornamento di tale allegato, gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito ai cambiamenti relativi alle informazioni contenute nell'elenco.

Presentazione delle domande di licenza*Articolo 3*

1. Le domande di licenza d'importazione o d'esportazione sono inviate o presentate per iscritto alle autorità amministrative competenti figuranti nell'allegato I.

Esse possono essere trasmesse a dette autorità mediante telefax, telex o qualsiasi altro mezzo che consenta il trasferimento di dati per via informatica. Le domande devono essere confermate entro 3 giorni lavorativi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse, mediante invio o consegna diretta alle autorità competenti

(¹) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

di una domanda scritta. La data del telefax, del telex o del trasferimento di dati per via informatica dev'essere considerata quale data di presentazione.

2. Salvo diverse disposizioni adottate secondo la procedura prevista nell'articolo 23 del regolamento di base, nella domanda di licenza figurano solo le seguenti indicazioni :

- a) nome e indirizzo completo del richiedente (ivi compresi numero di telefono, telefax ed eventuale numero di identificazione presso le competenti autorità nazionali), nonché numero di partita IVA, se soggetto all'IVA ;
- b) periodo contingente ;
- c) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o eventuale rappresentante del richiedente (ivi compresi numero di telefono e di telefax) ;
- d) designazione delle merci, con indicazione :
 - della denominazione commerciale,
 - del relativo codice della nomenclatura combinata e delle eventuali precisazioni aggiuntive necessarie per la gestione del contingente (ad esempio, codice Taric),
 - dell'origine e della provenienza, per le domande di licenza d'importazione,
 - dei paesi terzi di transito e del paese di destinazione finale, per le domande di licenza d'esportazione ;
- e) quantità o importi richiesti, espressi nell'unità utilizzata per la fissazione del contingente ;
- f) ogni altra informazione specificata dall'avviso di apertura pubblicato conformemente al disposto dell'articolo 3 del regolamento di base ;
- g) certificazione, da parte del richiedente, dell'esattezza delle indicazioni figuranti nella domanda, del fatto che egli è stabilito nella Comunità europea, che la domanda è l'unica presentata relativamente al contingente in questione e del suo impegno a restituire la licenza in caso di non utilizzazione totale o parziale, secondo il testo seguente :

« Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità europea, che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda.

Mi impegno, in caso di non utilizzazione totale o parziale della licenza, a restituire quest'ultima all'auto-

rità competente per il rilascio entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza. »

« El abajo firmante certifica que los datos incluidos en la presente solicitud son exactos y han sido declarados de buena fe, que está establecido en la Comunidad Europea, que la presente solicitud constituye la única solicitud presentada por él o en su nombre y relativa al contingente aplicable a las mercancías descritas en esta solicitud.

El abajo firmante se compromete, en caso de no utilización total o parcial de la licencia, a restituir esta última a la autoridad competente de expedición a más tardar dentro de los diez días laborables siguientes a su fecha de expiración. »

«Undertegnede bekræfter hermed, at oplysningerne i denne ansøgning er korrekte og afgivet i god tro, at jeg er etableret i Det Europæiske Fællesskab, og at denne ansøgning er den eneste, der er indgivet af mig eller i mit navn vedrørende kontingentet for de i denne ansøgning beskrevne varer.

Såfremt tilladelsen er helt eller delvis ubenyttet, forpligter jeg mig til at returnere den til den kompetente myndighed, der har udstedt den, senest ti arbejdsdage efter udløbsdatoen.»

„Ich, der Unterzeichnete, bescheinige hiermit, daß die Angaben in diesem Antrag richtig sind und in gutem Glauben gemacht wurden, daß ich in der Europäischen Gemeinschaft ansässig bin, daß es sich bei diesem Antrag um den einzigen Antrag handelt, der von mir oder in meinem Namen in bezug auf das Kontingent für die in diesem Antrag beschriebenen Waren abgegeben wurde.

Für den Fall daß die Genehmigung ganz oder teilweise nicht genutzt wird, verpflichte ich mich, diese Genehmigung der zuständigen ausstellenden Behörde spätestens binnen zehn Arbeitstagen nach Ablauf der Genehmigung zurückzugeben.“

«Ο υπογράφων πιστοποιώ ότι οι πληροφορίες που αναγράφονται στην παρούσα αίτηση είναι ακριβείς και καταχωρίζονται καλή τη πίστει, ότι είμαι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ότι η παρούσα αίτηση αποτελεί τη μοναδική αίτηση που έχω υποβάλει ή έχει υποβληθεί επ' ονόματί μου όσον αφορά την ποσόστωση, η οποία εφαρμόζεται για τα εμπορεύματα που περιγράφονται στην παρούσα αίτηση.

Αναλαμβάνω την υποχρέωση, σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσω την άδεια καθόλου ή εν μέρει, να την επιστρέψω στην αρμόδια εκδούσα αρχή το αργότερο εντός δέκα εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία λήξης της.»

'I, the undersigned, declare that the information given in this application is correct and is given in good faith, that I am established in the European Community, and that this application is the only one made by me or on my behalf for the quota relating to the goods described in the application.

I undertake to return the licence to the competent issuing authority within 10 working days of its expiry in the event that all or part of it is not used.'

« Je soussigné certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi, que je suis établi dans la Communauté européenne, que la présente demande constitue l'unique demande déposée par moi ou en mon nom et relative au contingent applicable aux marchandises décrites dans cette demande.

Je m'engage, en cas de non utilisation totale ou partielle de la licence, à restituer cette dernière à l'autorité compétente de délivrance au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant sa date d'expiration. »

„Ik ondergetekende verklaar dat de in deze aanvraag voorkomende gegevens juist zijn en te goeder trouw worden verstrekt, dat ik in de Gemeenschap gevestigd ben en dat deze aanvraag de enige door of namens mij ingediende aanvraag is m.b.t. het contingent dat op de in de aanvraag omschreven goederen van toepassing is.

Ik verbind mij ertoe, indien de vergunning geheel of ten dele ongebruikt blijft, deze binnen de 10 werkdagen na de uiterste datum van haar geldigheidsduur bij de bevoegde instanties van afgifte in te leveren.”

« Eu, abaixo assinado, certifico que es informações transmitidas no presente pedido são exactas e estabelecidas de boa fé, que estou estabelecido na Comunidade Europeia, que o presente pedido constitui o único pedido por mim apresentado ou em meu nome relativo ao contingente aplicável às mercadorias descritas nesse pedido.

Comprometo-me, em caso de não utilização total ou parcial da licença, a restituí-la à autoridade responsável pela sua emissão o mais tardar dez dias úteis após a sua data de caducidade. »

seguita dalla data, dalla firma del richiedente, nonché dalla trascrizione del suo nome a caratteri maiuscoli.

3. Le domande di licenza d'importazione o d'esportazione non contenenti tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2 sono irricevibili.

4. Le domande di licenza certificate conformemente al paragrafo 2, lettera g) e contenenti dati inesatti possono essere corrette entro il termine previsto per la presentazione della domanda dall'avviso di apertura del contingente.

Ritiro delle domande di licenza

Articolo 4

Gli Stati membri informano la Commissione, non appena ne siano a conoscenza, del numero di domande di licenza che sono state ritirate, indicando le quantità richieste e, in caso di applicazione del metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti di scambio tradizionali, i volumi o i valori indicati nei documenti giustificativi allegati alle domande in questione, espressi nell'unità del contingente a cui si riferiscono.

Disposizioni particolari relative a taluni metodi di ripartizione

Articolo 5

Se viene applicato il metodo di ripartizione basato sull'ordine cronologico delle domande, gli Stati membri verificano il saldo comunitario disponibile seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di licenza.

Moduli comuni

Articolo 6

1. Le licenze e i loro estratti sono compilati dalle competenti autorità su moduli conformi ai modelli figuranti nell'allegato II A (importazione) e II B (esportazione).

2. I moduli delle licenze, nonché i loro estratti, sono rilasciati in due esemplari, il primo dei quali, denominato « originale per il destinatario » e recante il numero 1, è rilasciato al richiedente e il secondo, denominato « esemplare per l'autorità competente » e recante il numero 2, è conservato dall'autorità che ha rilasciato la licenza.

3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente paste meccaniche, collata per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 grammi al metro quadrato. Il loro formato è di 210 × 297 mm, l'interlinea dattilografica di 4,24 mm (1/6 di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che rende palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. Detto fondo arabescato è di colore rosso per i moduli relativi all'importazione e di colore azzurro per i moduli relativi all'esportazione.

4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a tale riconoscimento. Ogni modulo è corredato di una dicitura recante il nome e l'indirizzo della tipografia o di un segno che ne permetta l'identificazione.

Al momento dell'emissione, le licenze e gli estratti recano un numero di rilascio assegnato dalle competenti autorità amministrative.

5. Le licenze e gli estratti sono redatti nella o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono rilasciati.

6. Le impronte dei timbri degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all'imputazione devono essere applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi accordati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante qualsiasi mezzo non falsificabile, rendendo impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni aggiuntive (ad esempio *** 1 000 * ECU).

7. Sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 figura un riquadro destinato a consentire l'imputazione delle licenze da parte dell'autorità doganale, all'atto dell'espletamento delle formalità d'importazione o d'esportazione, ovvero da parte delle competenti autorità amministrative all'atto del rilascio degli estratti.

Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le competenti autorità possono applicarvi una o più aggiunte recanti le caselle d'imputazione previste sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 delle licenze o dei loro estratti. Le autorità che procedono all'imputazione appongono un timbro per metà sulle licenze o sui loro estratti e per l'altra metà sulle aggiunte e, in caso di più aggiunte, per metà su ciascuna delle varie aggiunte.

8. Le licenze e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici, dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

9. Se necessario, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono esigere la traduzione delle indicazioni figuranti sulle licenze o sui loro estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Estratti

Articolo 7

1. A richiesta del destinatario della licenza e su presentazione dell'esemplare n. 1 della licenza, le competenti

autorità degli Stati membri possono rilasciare uno o più estratti del documento.

Le competenti autorità che emettono l'estratto imputano sugli esemplari n. 1 e n. 2 della licenza la quantità/il valore per la quale hanno rilasciato l'estratto. In tal caso, accanto alla quantità/il valore imputata sugli esemplari n. 1 e n. 2 della licenza, è apposta la dicitura « estratto ». Se il rilascio di uno o più estratti comporta il saldo della licenza, le competenti autorità conservano l'esemplare n. 1 della licenza.

2. L'estratto della licenza non può dar luogo al rilascio di un altro estratto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10.

Utilizzazione delle licenze o degli estratti

Articolo 8

1. L'esemplare n. 1 della licenza o del suo estratto è presentato presso i servizi doganali in cui è accettata:

- la dichiarazione di immissione in libera pratica di merci soggette a contingente all'importazione;
- la dichiarazione d'esportazione di merci soggette ad un contingente all'esportazione.

2. L'esemplare n. 1 della licenza o del suo estratto è tenuto a disposizione dei servizi doganali all'atto dell'accettazione della dichiarazione di cui al paragrafo 1.

3. Previa imputazione e vidimazione da parte dei servizi doganali di cui al paragrafo 1, l'esemplare n. 1 della licenza o del suo estratto è consegnato all'interessato.

Indicazione dei valori in ecu

Articolo 9

I valori indicati sulle licenze sono espressi in ecu. Essi risultano dalla conversione in ecu del valore delle merci in questione, espresso in valuta al tasso applicabile alla data di presentazione della domanda di licenza.

Perdita delle licenze

Articolo 10

1. In caso di perdita di una licenza o di un estratto, le competenti autorità amministrative emettono, a richiesta del destinatario, una licenza o un estratto sostitutivi. La domanda di licenza o di estratto sostitutivi deve contenere la dichiarazione del destinatario che certifica la perdita della licenza o dell'estratto e l'impegno a non utilizzarli in caso di ritrovamento.

2. La licenza o l'estratto sostitutivi recano le indicazioni e le diciture che figuravano sul documento sostituito. Essi sono rilasciati per un quantitativo/valore di prodotti che corrisponde a quello che figurava sul documento smarrito. Il richiedente indica per iscritto il quantitativo/valore disponibile. Qualora dalle informazioni in possesso delle competenti autorità amministrative risulti che il quantitativo/valore disponibile indicato dal richiedente è eccessivo, il quantitativo/valore disponibile è ridotto conseguentemente.

La licenza o l'estratto sostitutivi recano inoltre una delle diciture seguenti :

- Licencia (o extracto) de sustitución de una licencia (o extracto) perdida — número de la licencia inicial ...
- erstatningsbevilling (eller erstatningspartialbevilling) for bortkommet bevilling (eller partialbevilling). Oprindelige bevillings- (eller partialbevillings)-nr. ...
- Ersatzgenehmigung (oder Ersatzteilgenehmigung) einer verlorenen Genehmigung (oder Teilgenehmigung) — Nr. der ursprünglichen Genehmigung ...
- Άδεια (ή απόσπασμα) αντικατάστασης της απολεσθείσας άδειας (ή αποσπάσματος) αριθ. ...
- Replacement licence (extract) of a lost licence (extract). Number of original licence ...
- licence (ou extrait) de remplacement d'une licence (ou extrait) perdue — numéro de la licence initiale ...
- licenza (o estratto) sostitutivi di una licenza (o estratto) smarriti — numero della licenza originale ...
- vergunning (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegane vergunning (of uittreksel) — nummer van de oorspronkelijke vergunning ...
- licença (ou extracto) de substituição de uma licença (ou extracto) extraviado(a) — número da licença inicial ...

In caso di perdita della licenza o dell'estratto sostitutivi, non possono essere rilasciati una nuova licenza o un nuovo estratto sostitutivi.

3. Qualora la licenza o l'estratto smarriti siano ritrovati, essi non possono più essere utilizzati e devono essere rinviati all'organismo che li ha rilasciati.

4. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.

5. Ogni trimestre ciascuno Stato membro comunica alla Commissione :

- a) il numero di licenze o di estratti sostitutivi rilasciati nel trimestre precedente ;

b) la natura e la quantità/il valore dei prodotti interessati, nonché il riferimento al regolamento che ha istituito il contingente.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Scambio di informazioni

Articolo 11

1. Le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione previste dal regolamento di base sono suddivise per prodotto, per paese d'origine o per paese terzo di destinazione.

2. Tutte queste comunicazioni, nonché quelle provenienti dalla Commissione e destinate agli Stati membri, previste dall'articolo 15 del regolamento di base, sono effettuate per via elettronica o qualsiasi altro mezzo di trasmissione che garantisca un'informazione rapida e affidabile, nel rispetto delle regole di riservatezza stabilite dall'articolo 25 del regolamento di base.

TITOLO II

MISURE DESTINATE A GARANTIRE IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI BASE

Dichiarazione falsa

Articolo 12

Quando le competenti autorità amministrative constatano che la domanda di licenza o quella di documenti sostitutivi certificata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, contengono dichiarazioni false fatte deliberatamente o per grave negligenza, il richiedente interessato è escluso, a cura delle competenti autorità, dalla procedura di attribuzione aperta per il periodo contingente successivo e, se del caso, per il periodo in corso.

Mancata osservanza dell'obbligo di restituire la licenza

Articolo 13

In caso di mancata osservanza dell'obbligo di restituire le licenze non utilizzate o parzialmente utilizzate, previsto dall'articolo 19 del regolamento di base, si applicano le disposizioni seguenti :

- quando il rilascio delle licenze è subordinato alla presentazione di una garanzia, quest'ultima resta acquisita ed è trasferita nel bilancio delle Comunità, in proporzione alle quantità non importate o non esportate ;

— in mancanza di una garanzia che possa essere definitivamente acquisita, gli operatori che abbiano omesso di conformarsi al suddetto obbligo sono esclusi, dalle autorità competenti, dalla procedura di attribuzione aperta per il periodo contingente successivo, a concorrenza del 10 % dei quantitativi indicati sulla licenza per ogni giorno lavorativo di ritardo a decorrere dalla scadenza del termine di restituzione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Disposizioni transitorie

Articolo 14

Per un periodo transitorio che si concluderà, al più tardi, il 31 dicembre 1995,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

— all'atto della presentazione della domanda, il richiedente di una licenza d'importazione deve indicare, oltre agli elementi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, se la licenza che gli verrà eventualmente rilasciata e i suoi eventuali estratti saranno utilizzati nello Stato membro di rilascio o in un altro Stato membro ;

— se il richiedente ha indicato che la licenza e i suoi eventuali estratti saranno utilizzati solo nello Stato membro dove ha presentato la domanda, le competenti autorità amministrative dello Stato membro di rilascio sono autorizzate a utilizzare, per il rilascio di tale licenza e di tali estratti, i moduli nazionali anziché quelli di cui all'articolo 6 ; detti moduli sono completati con le diciture figuranti nelle caselle da 1 a 13 del modello di licenza comunitaria figurante nell'allegato II A e quelle d'uso figuranti nella casella 14.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

*ANEXO I — ANNEXE I — ANNEX I — ANHANG I — ALLEGATO I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I —
ANEXO I — BIJLAGE I — BILAG I*

Lista de las autoridades nacionales competentes
Liste des autorités nationales compétentes
List of the national competent authorities
Liste der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
Elenco delle competenti autorità nazionali
Πίνακας των αρμόδιων εθνικών αρχών
Lista das autoridades nacionais competentes
Lijst van bevoegde nationale instanties
Liste over kompetente nationale myndigheder

1. *Belgique/België*

Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken
Office central des contingents et licences/Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen
Rue J.A. De Motstraat 24-26
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tél.: (32 2) 233 61 11
Télécopieur: (32 2) 230 83 22

2. *Danmark*

Erhvervsfremme Styrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: (45 87) 20 40 60
Fax: (45 87) 20 40 77

3. *Deutschland*

Bundesamt für Wirtschaft
Frankfurterstraße 29-31
D-65760 Eschborn
Tel.: (49 61 96) 404-0
Fax: (49 61 96) 40 48 50

4. *Ελλάδα*

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών
και Εμπορικών Σχέσεων
Δ/ση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου
Μητροπόλεως 1
GR-10557 Αθήνα
Tel: (301) 323 04 18, 322 84 93
Fax: (301) 323 43 93

5. *España*

Ministerio de Comercio y Turismo
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana nº 162
E-28071 Madrid
Tel: (34 1) 349 38 17 — 349 37 48
Telefax: (34 1) 563 18 23 — 349 38 31

6. *France*

Services des autorisations financières et commerciales (Safico)
42, rue de Clichy
F-75436 Paris Cedex 09
Tél.: (33 1) 42 81 91 44
Télécopieur: (33 1) 40 23 06 51
Télex: 285123 SAFICO F

7. *Ireland*

Department of Tourism and Trade
Single Market Unit (Room 315)
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel: (353 1) 662 14 44
Fax: (353 1) 676 61 54

8. *Italia*

Ministero del Commercio con l'Estero
Direzione Generale delle Importazioni e delle Esportazioni
Viale America 341
I-00144 Roma
Tel: (39-6) 59 931
Fax: (39-6) 59 93 26 31 — 59 93 22 35
Telex: 610083 — 610471 — 614478

9. *Luxembourg*

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tél.: (352) 22 61 62
Télécopieur: (352) 46 61 38

10. *Nederland*

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
NL-9700 RD Groningen
Tel: (3150) 23 91 11
Fax: (3150) 26 06 98

11. *Portugal*

Ministério do Comércio e Turismo
Direcção-Geral do Comércio
Avenida da República 79
P-1000 Lisboa
Tel: (351 1) 793 09 93 — 793 30 02
Telecópia: (351 1) 793 22 10 — 796 37 23
Telex: 13418

12. *United Kingdom*

Department of Trade and Industry
Import Licencing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham
UK-Cleveland TS23 2NF
Tel: (44 642) 36 43 33 — 36 43 34
Fax: (44 642) 53 35 57
Telex: 58608

15 IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata

16 Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19 Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	20 Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17 In cifre	18 In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta.

15 IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata

16 Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19 Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	20 Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17 In cifre	18 In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta.

COMUNITÀ EUROPEA

LICENZA D'ESPORTAZIONE

1 Originale per il destinatario	1 Esportatore (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2 Numero di rilascio	
		3 Periodo contingente	
		4 Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)	
	5 Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6 Ultimo giorno di validità	
		7 Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)	
		8 Paese terzo di transito (e numero di geonomenclatura)	9 Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)
10 Designazione delle merci		11 Codice delle merci (NC)	
		12 Quantità espressa nell'unità di misura del contingente	
13 Indicazioni aggiuntive		14 Cauzione/garanzia (se del caso)	
15 Visto dell'autorità competente			
Data :			
Firma		Timbro	

16 IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 18 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata

17 Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		20 Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	21 Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
18 In cifre	19 In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta.

16 IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 18 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata

17 Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		20 Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	21 Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
18 In cifre	19 In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta.

REGOLAMENTO (CE) N. 739/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

recante una misura derogatoria per la campagna 1993/1994, per quanto riguarda la comunicazione, da parte dei produttori, dei quantitativi di vini da tavola che devono consegnare alla distillazione obbligatoria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 343/94 della Commissione⁽³⁾, ha aperto, per la campagna viticola 1993/1994, la distillazione obbligatoria dei vini da tavola prevista all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CE) n. 465/94 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/94⁽⁵⁾, ha fissato, il 1° marzo 1994, le percentuali della produzione di vini da tavola che ogni produttore soggetto all'obbligo di distillazione deve consegnare alla distillazione stessa;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione, del 17 febbraio 1988, recante modalità d'applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3699/92⁽⁷⁾, i produttori devono comunicare entro il 31 marzo 1994 alle autorità competenti i quantitativi di vini da tavola che devono consegnare a detta distillazione;

considerando che, per motivi d'ordine amministrativo, le disposizioni riguardanti tale comunicazione non hanno potuto essere adottate, in taluni paesi, in tempo utile per consentire ai produttori di calcolare, in condizioni normali, i quantitativi soggetti a distillazione obbligatoria e di comunicarli entro il termine stabilito;

considerando che, in taluni casi, spetta alle autorità nazionali competenti notificare ai produttori, entro il 31 marzo 1994, i quantitativi che essi devono consegnare; che gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo dei quantitativi in questione sono stati definiti soltanto il 2 marzo 1994; che, tenuto conto del numero elevato di

notifiche, il periodo di cui dispongono dette autorità rischia di non essere sufficiente;

considerando che, affinché la distillazione obbligatoria possa svolgersi in condizioni corrette e produrre tutti i suoi frutti, appare opportuno, per la campagna attuale, prorogare i termini entro i quali i produttori devono provvedere alla comunicazione suddetta e le autorità competenti devono effettuare le notifiche fino al 20 aprile 1994 in entrambi i casi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna viticola 1993/1994 in deroga all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 441/88,

- i produttori soggetti alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, che abbiano presentato la dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione⁽⁸⁾, calcolano conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 441/88 i quantitativi che devono consegnare alla distillazione e li comunicano entro il 20 aprile 1994 all'organismo d'intervento od a qualsiasi altra autorità competente dello Stato membro interessato;
- nei casi in cui spetta alle autorità competenti provvedere, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 441/88, al calcolo ed alla notifica, a talune categorie di produttori, dei quantitativi che ciascuno di essi deve consegnare, le notifiche devono essere effettuate entro il 20 aprile 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1994.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

(3) GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 9.

(4) GU n. L 58 del 2. 3. 1994, pag. 2.

(5) GU n. L 77 del 19. 3. 1994, pag. 12.

(6) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

(7) GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 54.

(8) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 740/94 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, per il 1994, opportuno rinviare tutte le scadenze previste per determinare i quantitativi di riferimento degli operatori, ai fini della gestione del contingente tariffario del 1995, affinché i controlli e le verifiche necessari siano effettuati in condizioni ottimali;

considerando che, per conoscere con maggiore tempestività il grado di utilizzazione dei titoli e per meglio seguire le effettive importazioni di banane nel quadro del contingente tariffario, è opportuno portare da 45 a 30 giorni il termine di cui dispongono gli operatori per restituire i titoli di importazione all'organismo emittente, a decorrere dalla scadenza della validità dei titoli;

considerando che, trattandosi di un rinvio dei termini, è opportuno che il presente regolamento si applichi con la massima rapidità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1442/93 è modificato come segue:

- 1) In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 2 e 5, dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3 e dell'articolo 6, secondo comma, i termini del « 1° aprile, 1° maggio, 1° luglio, 15 luglio e 1° agosto » sono sostituiti, per il 1994, rispettivamente dai seguenti: « 15 giugno, 15 luglio, 1° settembre, 15 settembre e 1° ottobre. »
- 2) All'articolo 20, al secondo comma è aggiunta la frase seguente:

« Tuttavia, la prova di accettazione della dichiarazione di importazione per il rispettivo quantitativo è fornita nei 30 giorni successivi alla data di scadenza della validità del titolo di importazione, salvo forza maggiore. »
- 3) Nell'allegato I, l'organismo competente per la Francia è sostituito dal seguente:

« Francia :
Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer (ODEADOM)
28-32, boulevard de Grenelle
F-75015 Paris ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 741/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di beneficiari 792 t di zucchero ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che per garantire la realizzazione delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare zucchero delle quote A e B oppure zucchero C nel quadro della normativa che disciplina tale mercato ; che le partite saranno aggiudicate all'offerta più favorevole tenuto conto delle condizioni applicabili alle rispettive categorie di zucchero ;

considerando che è stato constatato che, per motivi logistici, non è stato possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte ; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati negli allegati conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per ciascuna delle partite figuranti negli allegati le offerte vertono su zucchero prodotto nel quadro delle quote A o B oppure su zucchero C ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettere a), b) e rispettivamente c) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio ⁽⁶⁾. Ogni offerta indica con precisione la categoria di zucchero alla quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

⁽⁶⁾ GU n. L 117 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

ALLEGATO I

LOTTI A e B

1. **Azioni n. (1)**: vedi allegato II.
2. **Programma**: 1993 + 1994.
3. **Beneficiario (2)**: Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag [tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario (3)**: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (8) (10)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, V.A.1.
8. **Quantitativo globale**: 792 t.
9. **Numero di lotti**: 2 (A: 522 t; B: 270 t).
10. **Condizionamento e marcatura (6) (9) (11)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, V.A.2 e V.A.3.
Iscrizioni in lingua portoghese (A 2 + B 6), francese (A 1 + B 1 — B 5), inglese (B 7) e spagnola (A 3 — A 10).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio:
 - o zucchero A o B [lettere a) e b)],
 - o zucchero C [lettera c)].
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 16. 5 al 5. 6. 1994.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 18. 4. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **A. In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 2. 5. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 30. 5 al 19. 6. 1994;
 - c) data limite per la fornitura: —**B. In caso di terza gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 16. 5. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 13. 6 al 3. 7. 1994;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)**:
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4)**: in caso di fornitura di zucchero delle categorie A e B: restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 17. 3. 1994, fissata dal regolamento (CE) n. 583/94 della Commissione (GU n. L 74 del 17. 3. 1994, pag. 18).

Note:

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.
- (⁴) Per lo zucchero A e B:
Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.
L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106).
Per lo zucchero C:
Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione non è applicabile. Per l'esportazione dello zucchero fornito ai sensi del presente regolamento, si applicano le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione (GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16).
- (⁵) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a: Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315, NL—1000 BH Amsterdam.
- (⁶) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁷) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77 (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
- (⁸) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato fitosanitario.
- (⁹) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente: « la dicitura "Comunità europea" ».
- (¹⁰) I documenti seguenti devono essere legalizzati dalla rappresentanza diplomatica nel paese d'origine della merce:
— certificato fitosanitario (A4);
— certificato di origine (A5);
— certificato di radioattività (A5 + B7).
- (¹¹) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción n°	Páís de destino
Parti	Totalmængde (i tons)	Delmængde (i tons)	Aktion nr.	Bestemmelsesland
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.	Bestimmungsland
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.	Χώρα προορισμού
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No	Country of destination
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action n°	Pays de destination
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.	Paese di destinazione
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.	Land van bestemming
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção n°	Páís de destino
A	522	A 1: 252	1564/93	Haïti
		A 2: 36	92/94	Brasil
		A 3: 18	93/94	El Salvador
		A 4: 36	94/94	Guatemala
		A 5: 72	95/94	Nicaragua
		A 6: 36	96/94	Perú
		A 7: 18	97/94	Perú
		A 8: 18	98/94	Perú
		A 9: 18	99/94	Perú
		A 10: 18	100/94	Perú
B	270	B1: 72	101/94	Algérie
		B2: 54	102/94	Algérie
		B3: 75	103/94	Algérie
		B4: 18	104/94	Madagascar
		B5: 18	105/94	Niger
		B6: 18	106/94	Moçambique
		B7: 15	1565/93	Sudan

REGOLAMENTO (CE) N. 742/94 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 1994
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di beneficiari 4 858 t di olio vegetale ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che è stato constatato che, per motivi logistici in particolare, non è possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte ; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di olio vegetale da fornire al beneficiario indicato negli allegati conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO I

LOTTO A

1. **Azioni n. (1):** 1528/93.
2. **Programma:** 1993.
3. **Beneficiario (2):** Yemen.
4. **Rappresentante del beneficiario:** General Corp. for Foreign Trade and Grains, Sanaa — Baghdad Street — PO Box 710; Contact person: Dr. Yahia S. Al'anssi, General Manager; tel. 202345 / 356 / 179, telefax: 209511 / 542 / 543, telex: 2262 / 2348 / 2349 A/B GCFTG.
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Yemen.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di girasole raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.1.b).
8. **Quantitativo globale:** 1 000 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (6):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.2.1), III.A.2.3 e III.A.3.
Scatole metalliche da 5 litri, senza separatori incrociati di cartone.
Indicazioni in inglese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Hodeida.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 30. 5 al 19. 6. 1994.
18. **Data limite per la fornitura:** 17. 7. 1994.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (4):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 19. 4. 1994, entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **A. In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 3. 5. 1994, entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto d'imbarco: dal 13. 6. al 3. 7. 1994;
 - c) data limite per la fornitura: 31. 7. 1994.**B. In caso di terza gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 5. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 27. 6. al 17. 7. 1994;
 - c) data limite per la fornitura: 14. 8. 1994.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e la cauzioni di gara (1):**
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 120, bureau 7/46, Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles [telex AGREC 22037 B o 25670 B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

LOTTI B, C, D, E e F

1. Azioni n. (1): vedi allegato II.
2. Programma: 1993 e 1994.
3. Beneficiario (2): EURONAIID, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 nl euron].
4. Rappresentante del beneficiario (3): GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. Luogo o paese di destinazione: vedi allegato II.
6. Prodotto da mobilitare: olio di colza raffinato.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3) (7): GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, IIIA.1.a).
8. Quantitativo globale: 3 858 t nette.
9. Numero dei lotti: 5 (vedi allegato II).
10. Condizionamento e marcatura (4) (8): GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, IIIA.2.1, IIIA.2.3 e IIIA.3.
 - Scatole metalliche da 5 litri senza separatori incrociati.
 - Iscrizioni in: inglese (lotti D, E, F, C 1), spagnolo (C 7 — C 14), portoghese (lotto B, C 6) e francese (C 2 — C 5).
11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato comunitario.
12. Stadio di fornitura: reso porto d'imbarco.
13. Porto d'imbarco: —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco: —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 30. 5 al 19. 6. 1994.
18. Data limite per la fornitura: —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura (4): gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 19. 4. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. A. In caso di seconda gara:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 3. 5. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 13. 6 al 3. 7. 1994;
 - c) data limite per la fornitura: —B. In caso di terza gara:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 5. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 27. 6 al 17. 7. 1994;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. Importo della garanzia di gara: 15 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04].
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario: —

Note:

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.
- (⁴) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (⁵) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (⁶) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: « la dicitura "Comunità europea" ».
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certificato sanitario.
- (⁸) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a: Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (⁹) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/FCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadio stock del terminal al porto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione del container dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.

L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei container, specificando il numero delle scatole metalliche relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara. Gli strati di scatoloni (ogni terzo strato) dovranno essere separati tra loro da pannelli duri (« hard board ») (min. 2 300 mm × 610 mm × 3 mm).

L'aggiudicatario deve sigillare ogni container con un dispositivo di chiusura numerato, il cui numero deve essere comunicato allo spedite del beneficiario.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción n°		País de destino
Parti	Totalmængde (i tons)	Delmængde (i tons)	Aktion nr.		Bestemmelsesland
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.		Bestimmungsland
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.		Χώρα προορισμού
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No		Country of destination
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action n°		Pays de destination
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.		Paese di destinazione
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.		Land van bestemming
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção n°		País de destino
B	435	B1 : 30	1506/93		Moçambique
		B2 : 75	1507/93		Moçambique
		B3 : 90	1508/93		Moçambique
		B4 : 90	1509/93		Moçambique
		B5 : 45	1510/93		Moçambique
		B6 : 45	1561/93		Moçambique
		B7 : 45	1562/93		Moçambique
		B8 : 15	27/94		Moçambique
C	723	C 1 : 75	28/94		Ethiopia
		C 2 : 15	29/94		Madagascar
		C 3 : 15	30/94		Madagascar
		C 4 : 15	31/94		Mali
		C 5 : 15	32/94		Niger
		C 6 : 72	33/94		Brasil
		C 7 : 15	34/94		República Dominicana
		C 8 : 30	35/94		El Salvador
		C 9 : 306	36/94		Guatemala
		C10 : 30	37/94		Perú
		C11 : 45	38/94		Perú
		C12 : 45	39/94		Perú
		C13 : 30	40/94		Perú
		C14 : 15	41/94		Perú

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción n°	País de destino
Parti	Totalmængde (i tons)	Delmængde (i tons)	Aktion nr.	Bestemmelsesland
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.	Bestimmungsland
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.	Χώρα προορισμού
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No	Country of destination
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action n°	Pays de destination
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.	Paese di destinazione
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.	Land van bestemming
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção n°	País de destino
D	900		42/94	Ethiopia
E	900		43/94	Ethiopia
F	900		44/94	Ethiopia

REGOLAMENTO (CE) N. 743/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 646/94 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di grano duro detenuto dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 646/94 della Commissione⁽⁵⁾ ha aperto una gara permanente per l'esportazione in Algeria di 100 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento greco;

considerando che vanno fissate modalità specifiche per garantire la regolarità delle operazioni e dei relativi controlli;

considerando che a tal fine gli Stati membri devono prevedere tutte le misure complementari compatibili con le disposizioni vigenti onde garantire il corretto svolgimento dell'operazione prevista, nonché l'informazione della Commissione;

considerando che è pertanto opportuno completare il dispositivo di controllo prevedendo la possibilità di un campionamento in contraddittorio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 646/94 è inserito l'articolo 5 bis seguente:

« *Articolo 5 bis*

1. L'aggiudicatario informa per iscritto l'ammassatore e l'organismo d'intervento greco con almeno

cinque giorni di anticipo della sua intenzione di ritirare la merce.

2. Prima che la partita aggiudicata venga ritirata, l'organismo d'intervento greco e l'aggiudicatario procedono al prelievo di un campione contraddittorio secondo il metodo previsto dal regolamento (CEE) n. 689/92, della Commissione^(*).

Se dalle analisi effettuate su tale campione risulta una differenza rilevante tra la qualità del frumento duro da ridurre e la qualità descritta nel bando di gara di cui all'articolo 1 del presente regolamento, l'aggiudicatario può rifiutare la merce.

Per differenza rilevante s'intende un peso specifico inferiore a 76 kg/hl, un tasso di chicchi rotti superiore al 9 % e un divario di oltre un punto percentuale per il tenore di umidità, di dieci punti per l'indice di Hagberg, di un punto percentuale per il tasso di proteine, di dieci punti percentuali per i chicchi bianconari, di un mezzo punto percentuale per le impurità, di cui ai punti B.2, B.3 e B.4 e di un mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi, avariati e per la segala cornuta di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92.

3. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto al paragrafo 2, seconda frase, l'organismo d'intervento greco fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di otto giorni, un'altra partita di frumento duro d'intervento della qualità prevista e senza spese supplementari.

4. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro del frumento duro è ritardato di oltre cinque giorni rispetto alla data di accettazione della partita che deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico della Grecia

5. A partire dal momento del ritiro, i rischi e le spese di magazzino sono a carico dell'aggiudicatario.

(*) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18. *

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1994, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 744/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2147/93 relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾,considerando che con il regolamento (CEE) n. 2147/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 525/94⁽⁶⁾, è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo prodotto in Spagna verso tutti i paesi terzi; che nella situazione attuale è preferibile aumentare la quantità messa in gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2147/93 è modificato come segue:

«1. Una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, è applicata a 650 000 t di orzo prodotto in Spagna.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 109.⁽⁶⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 745/94 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 1994****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto sono state fissate nel regolamento (CE) n. 546/94 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 546/94 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente

vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1994, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Importo delle restituzioni (*)
1107 10 19 000	60,00
1107 10 99 000	80,00
1107 20 00 000	90,00

(*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 746/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1695/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 701/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1695/93 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 29 marzo 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 40.⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1994, pag. 38.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	33,50 ⁽¹⁾
1701 11 90	33,50 ⁽¹⁾
1701 12 10	33,50 ⁽¹⁾
1701 12 90	33,50 ⁽¹⁾
1701 91 00	38,35
1701 99 10	38,35
1701 99 90	38,35 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 747/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi⁽¹⁾, in particolare gli articoli 2, paragrafo 3 e 24,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83⁽²⁾, il Consiglio ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi di cui all'allegato II di detto regolamento e ha stabilito che la loro gestione deve avvenire in applicazione del regolamento (CE) n. 520/94;

considerando che la Commissione ha pertanto adottato il regolamento (CE) n. 738/94⁽³⁾ che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94; che tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati con riserva delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che, esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento, è opportuno utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali; che, in applicazione di detto metodo, i contingenti sono divisi in due parti, la prima spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti;

considerando che tale metodo sembra in grado di garantire una transizione armoniosa fra il regime precedente, caratterizzato da disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda le condizioni d'importazione dei prodotti interessati, e il regime uniforme risultante dall'instaurazione dei contingenti comunitari in causa;

considerando che tale metodo consente infatti di tener conto delle correnti commerciali tradizionali d'importazione formatesi con il regime precedente; che tuttavia l'instaurazione di un regime comunitario deve garantire un accesso progressivo agli importatori non tradizionali; che la determinazione della parte del contingente spettante

agli altri richiedenti deve tener conto in modo rappresentativo delle disparità del regime d'importazione summenzionato, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 520/94; che, alla luce di quanto precede, dev'essere pertanto ricercato un equilibrio per la determinazione delle parti che possono essere concesse alle due categorie di importatori;

considerando che, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente destinata agli importatori tradizionali, gli importatori devono provare di avere realizzato nel corso degli anni 1991 e 1992 importazioni di prodotti di origine cinese formanti oggetto dei contingenti in questione; che i due anni suindicati costituiscono un periodo di riferimento adeguato per il quale sono disponibili dati completi e rappresentativi di una normale evoluzione degli scambi dei prodotti interessati;

considerando che, per quanto riguarda la parte da assegnare agli altri importatori conformemente al metodo basato sull'ordine cronologico delle domande, il quantitativo predeterminato che ciascun importatore può ottenere, pur restando accessibile ai piccoli importatori, dev'essere stabilito tenendo conto della natura del prodotto nonché della necessità di assegnare quantitativi economicamente apprezzabili, in considerazione delle pratiche che caratterizzano le operazioni commerciali relative a tali prodotti;

considerando che, ai fini della partecipazione all'assegnazione dei contingenti, è opportuno fissare il periodo per la presentazione delle domande di licenza d'importazione da parte degli importatori tradizionali e degli altri importatori tenendo conto della necessità di assicurare una gestione semplice, chiara ed efficace dei contingenti; che, per l'attuazione iniziale della procedura di attribuzione agli altri richiedenti, si ravvisa l'opportunità di procedere per tappe;

considerando che è opportuno prevedere, in vista dell'utilizzazione ottimale dei contingenti, che le domande di licenza relative a importazioni di calzature specificino, nel caso in cui i contingenti si riferiscono a più voci del codice NC, i quantitativi richiesti per ciascuna voce del codice NC;

considerando che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenza d'importazione ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 520/94; che le informazioni relative alle importazioni precedenti degli

(1) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.

(3) Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

importatori tradizionali devono essere ripartite per anno di riferimento ed espresse nell'unità del contingente interessato; che, quando il contingente è stabilito in ECU, il controvalore della valuta nella quale sono espresse le importazioni precedenti è calcolato in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾;

considerando che, viste le caratteristiche degli scambi commerciali relativi ai prodotti contingenti, appare opportuno fissare la durata di validità della licenza d'importazione a sei mesi a partire dalla data del rilascio da parte degli Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla gestione dei contingenti quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94, per il periodo 15 marzo 1994 — 31 dicembre 1994.

Il regolamento (CE) n. 738/94 che stabilisce le disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 è applicabile con riserva delle disposizioni particolari del presente regolamento.

Articolo 2

I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 devono essere assegnati applicando il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 520/94.

Articolo 3

1. La parte di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli altri importatori è specificata nell'allegato I del presente regolamento.

I quantitativi predeterminati di cui agli articoli 10 e 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 520/94 sono indicati nell'allegato II del presente regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 520/94, il periodo di riferimento è costituito dagli anni civili 1991 e 1992.

Articolo 4

1. Le domande di licenza d'importazione per la partecipazione alla parte del contingente quantitativo riservata agli importatori tradizionali sono presentate nel periodo 5

aprile 1994 — 12 aprile 1994 alle autorità amministrative competenti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 738/94.

2. I giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese formanti oggetto del contingente quantitativo interessato dalla domanda di licenza, nel corso degli anni civili 1991 e 1992.

Quale alternativa ai giustificativi di cui al primo trattino dell'articolo 7, il richiedente può allegare alla richiesta di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, delle importazioni dei prodotti interessati effettuate negli anni civili 1991 e 1992 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività.

3. L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 è applicabile, all'occorrenza, ai giustificativi redatti in valuta.

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 520/94, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 26 aprile 1994, alle 10.00, ora di Bruxelles, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché il volume delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso di ciascuno degli anni del periodo di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento.

Articolo 6

La Commissione comunica agli Stati membri, entro il 28 aprile 1994, la decisione che determina i criteri quantitativi secondo i quali devono essere soddisfatte le domande degli importatori tradizionali.

Articolo 7

1. Le domande di licenza d'importazione per la partecipazione alla parte del contingente quantitativo riservata agli altri importatori sono presentate nel periodo 26 aprile 1994 — 28 aprile 1994, alle 17.00, ora di Bruxelles, alle autorità amministrative competenti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 738/94.

2. Per la verifica e l'utilizzazione del saldo comunitario disponibile, si applicano le seguenti disposizioni:

— le competenti autorità degli Stati membri notificano alla Commissione, a partire dal 26 aprile 1994, ore 10.00, ora di Bruxelles, fino al 29 aprile 1994, ore 17.00, ora di Bruxelles, nell'ordine cronologico di ricezione, le domande di licenza d'importazione da esse ricevute;

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

- la Commissione europea esamina il complesso delle domande notificate e conferma, a esame ultimato, mediante notifica, se le domande possono essere soddisfatte in ordine cronologico; inoltre, essa informa gli Stati membri del grado di utilizzazione del saldo comunitario e, se del caso, della data alla quale la succitata procedura può essere ripetuta. Nella fase iniziale dell'attuazione del sistema, qualora il contingente venisse superato, la Commissione convoca il comitato del regolamento (CE) n. 520/94 per esaminare la situazione;
- le notifiche di cui ai paragrafi precedenti vengono di norma comunicate elettronicamente nel quadro della rete integrata appositamente creata, a meno che ragioni tecniche imperative non impongano di utilizzare temporaneamente altri mezzi di comunicazione. I codici utilizzabili per le notifiche di ogni contingente quantitativo figurano nell'allegato III.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Articolo 8

Ogni domanda di licenza d'importazione relativa a uno dei contingenti quantitativi riguardanti le calzature deve, qualora il contingente quantitativo raggruppi due voci del codice NC, ripartire i quantitativi richiesti per voce del codice NC.

Articolo 9

La validità delle licenze d'importazione che saranno rilasciate dalle competenti autorità degli Stati membri è di sei mesi a partire dalla data del rilascio.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

RIPARTIZIONE DEI CONTINGENTI

Designazione delle merci	Codice NC	Parte riservata agli importatori tradizionali	Parte riservata agli altri importatori
Guanti	4203 29	64 509 156 ECU (85 %)	11 383 969 ECU (15 %)
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 19 (1) ex 6402 99 (1)	22 166 666 paia (80 %)	5 541 667 paia (20 %)
	ex 6403 19 (1)	1 741 666 paia (80 %)	435 417 paia (20 %)
	6403 51 6403 59	1 583 334 paia (80 %)	395 833 paia (20 %)
	ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)	6 286 466 paia (80 %)	1 571 617 paia (20 %)
	ex 6404 11 (1)	10 671 666 paia (80 %)	2 667 917 paia (20 %)
	6404 19 10	18 399 600 paia (80 %)	4 599 900 paia (20 %)
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	24 700 t (80 %)	6 175 t (20 %)
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di ceramica	6912 00	18 810 t (80 %)	4 703 t (20 %)
Oggetti di vetro per la tavola, ecc.	7013	6 966 t (80 %)	1 742 t (20 %)
Autoradio del codice SA/NC	8527 21 8527 29	1 330 000 pezzi 107 666 pezzi (80 %)	332 500 unità 26 917 unità (20 %)
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41	119 223 812 ECU	39 741 271 ECU
	9503 49	49 786 532 ECU	16 595 510 ECU
	9503 90	301 634 500 ECU (75 %)	100 544 833 ECU (25 %)

(1) Escluse calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 12 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

QUANTITATIVO MASSIMO PREDETERMINATO

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo massimo predeterminato
Guanti	4203 29	50 000 ECU
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 19 ⁽¹⁾ ex 6402 99 ⁽¹⁾	4 000 paia
	ex 6403 19 ⁽¹⁾	4 000 paia
	6403 51 6403 59	4 000 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	4 000 paia
	ex 6404 11 ⁽¹⁾	4 000 paia
	6404 19 10	4 000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, in porcellana	6911 10	8 t
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, in ceramica	6912 00	8 t
Oggetti di vetro per la tavola, ecc.	7013	6 t
Autoradio del codice SA/NC	8527 21	4 000 unità
	8527 29	4 000 unità
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41	75 000 ECU
	9503 49	75 000 ECU
	9503 90	75 000 ECU

⁽¹⁾ Escluse calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 12 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO III

CODICI SIGL

Designazione delle merci	Codice NC	Codice SIGL
Guanti	4203 29	4203A
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 19 ⁽¹⁾ ex 6402 99 ⁽¹⁾	6402A
	ex 6403 19 ⁽¹⁾	6403A
	6403 51 6403 59	6403B
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	6403C
	ex 6404 11 ⁽¹⁾	6404A
	6404 19 10	6404B
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, in porcellana	6911 10	6911A
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, in ceramica	6912 00	6912A
Oggetti di vetro per la tavola, ecc.	7013	7013A
Autoradio del codice SA/NC	8527 21	8527A
	8527 29	8527B
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41	9503A
	9503 49	9503B
	9503 90	9503C

⁽¹⁾ Escluse calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 12 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricati con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

REGOLAMENTO (CE) N. 748/94 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 1994****recante modifica della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 607/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che il regolamento (CE) n. 607/94 della Commissione⁽³⁾ ha istituito una nuova nomenclatura delle restituzioni all'esportazione per gli alimenti composti a base di cereali; che a causa di difficoltà tecniche è necessario rinviare la data di applicazione di tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 607/94, la data del « 1° aprile 1994 » è sostituita dal « 1° maggio 1994 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 77 del 19. 3. 1994, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 749/94 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 1994

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 715/94 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 715/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a

modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 29 marzo 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1994, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	97,89 ^(?) ^(?)
0712 90 19	97,89 ^(?) ^(?)
1001 10 00	6,48 ⁽¹⁾ ^(?)
1001 90 91	99,74
1001 90 99	99,74 ^(?)
1002 00 00	121,10 ⁽⁶⁾
1003 00 10	124,68
1003 00 90	124,68 ^(?)
1004 00 00	99,61
1005 10 90	97,89 ^(?) ^(?)
1005 90 00	97,89 ^(?) ^(?)
1007 00 90	104,62 ^(?)
1008 10 00	35,00 ^(?)
1008 20 00	49,46 ^(?) ^(?)
1008 30 00	0 ^(?)
1008 90 10	(?)
1008 90 90	0
1101 00 00	177,18 ^(?)
1102 10 00	207,08
1103 11 10	43,54
1103 11 90	200,97
1107 10 11	188,42
1107 10 19	143,53
1107 10 91	232,81 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	176,70 ^(?)
1107 20 00	204,13 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 750/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 29

marzo 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	4	5	6	7
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	4	5	6	7	8
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 751/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁶⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 718/94 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei

prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 718/94, sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁷⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1994, pag. 56.⁽⁸⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁹⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.⁽¹⁰⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1994, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (°)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
1102 20 10	176,60	182,64
1102 20 90	100,07	103,09
1103 13 10	176,60	182,64
1103 13 90	100,07	103,09
1103 29 40	176,60	182,64
1104 19 50	176,60	182,64
1104 23 10	156,98	160,00
1104 23 30	156,98	160,00
1104 23 90	100,07	103,09
1104 30 90	73,58	79,62
1106 20 90	154,33 (°)	178,51
1108 12 00	157,96	178,51
1108 13 00	157,96	178,51 (°)
1108 14 00	78,97	178,51
1108 19 90	78,97 (°)	178,51
1702 30 51	206,03	302,75
1702 30 59	157,96	224,45
1702 30 91	206,03	302,75
1702 30 99	157,96	224,45
1702 40 90	157,96	224,45
1702 90 50	157,96	224,45
1702 90 75	215,84	312,56
1702 90 79	150,11	216,60
2106 90 55	157,96	224,45
2303 10 11	196,22	377,56

(°) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico:

- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
- prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

(°) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad una quantità fissa di 5 000 t.

(°) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1994

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

(94/185/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 marzo 1994, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° aprile 1994, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 57 242 t;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina e di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽⁵⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 marzo 1994, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Repubblica federale di Germania:

- 640,00 t originarie del Botswana,
- 75,00 t originarie del Madagascar,
- 170,00 t originarie dello Zimbabwe,
- 325,00 t originarie della Namibia;

Regno dei Paesi Bassi:

- 160,00 t originarie del Botswana;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

Regno Unito :

- 475,00 t originarie del Botswana,
- 90,00 t originarie dello Swaziland,
- 395,00 t originarie dello Zimbabwe,
- 635,00 t originarie della Namibia.

Botswana :	16 861,00 t
Kenia :	142,00 t
Madagascar :	7 423,00 t
Swaziland :	3 192,00 t
Zimbabwe :	7 215,00 t
Namibia :	10 815,00 t

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di aprile 1994 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate :

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

che modifica per la terza volta la decisione 92/571/CEE recante nuove misure transitorie per agevolare il passaggio al regime di controllo veterinario previsto dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio

(94/186/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 30,

considerando che la direttiva 90/675/CEE istituisce un nuovo regime di controllo veterinario per i prodotti introdotti nella Comunità in provenienza da paesi terzi;

considerando che, con le decisioni 92/399/CEE⁽³⁾ e 92/571/CEE⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/123/CE⁽⁵⁾, la Commissione ha adottato talune misure transitorie per agevolare il passaggio al nuovo regime di controllo veterinario istituito dalla direttiva 90/675/CEE; che tali misure scadono il 31 marzo 1994;

considerando che è d'uopo prevedere una breve proroga delle nuove misure transitorie che facilitano la graduale attuazione del regime istituito dalla direttiva 90/675/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 8 della decisione 92/571/CEE, la data « 31 marzo 1994 » è sostituita dalla data « 31 settembre 1994 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(3) GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 54.

(4) GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 36.

(5) GU n. L 57 dell'1. 3. 1994, pag. 91.